



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI ROSSANO

Via Silvestro de Franchis n. 3 – 87067 Rossano (CS)  
TEL. 0983.514197- FAX. 0983.291717

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [cdlnd.rossano@figc.it](mailto:cdlnd.rossano@figc.it)

Posta Certificata: [rossano@pec.crcalabria.it](mailto:rossano@pec.crcalabria.it)

Facebook: <https://www.facebook.com/delegazionerossano>

## Stagione Sportiva 2019/2020

### Comunicato Ufficiale n° 18 del 16 Gennaio 2020

#### 1. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE

#### 2. RISULTATI GARE

### CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/01/2020

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - A			
(1) AMENDOLARA	- LAUROPOLI	4 - 1	GST
CALOPEZZATI L.POLICASTRO	- B.S.V. VILLAPIANA SSDARL	1 - 3	
LA SPORTIVA CARIATESE	- AMICA ROSSANO	0 - 3	
NUOVA F.C.D. SAN SOSTI	- ALBIDONA	0 - 4	
NUOVA POL.SANDEMETRESE 09	- CROPALATI A.S.D.	2 - 1	
RANGERS CORIGLIANO	- SPEZZANO ALBANESE	4 - 2	

(1) - disputata il 11/01/2020

### CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/01/2020 – PROSECUZIONE GARA

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - A			
SIBARI CALCIO	- VIRTUS CALOVETO	3 - 0	

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/01/2020

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - A			
ATLETICO CORIGLIANO	- MONTEGIORDANO CALCIO	3 - 1	
CAMPANA	- REAL CORIGLIANO ROSSANO	1 - 6	
CLERUS IMPERIALIS	- SIBARI CALCIO	0 - 1	
THEMESEN	- MANDATORICCIO	2 - 3	
VIRTUS CALOVETO	- FOLGORE PALUDI	1 - 2	

### **3. GIUSTIZIA SPORTIVA**

#### **Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale**

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 15.01.2020, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

#### **CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA**

#### **DELIBERE**

##### **Gara del 12/01/2020 LA SPORTIVA CARIATESE – AMICA ROSSANO**

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali ed il relativo supplemento dai quali risulta che, al 20' del secondo tempo, la gara veniva sospesa a causa della condotta violenta perpetrata nei confronti del Direttore di Gara da parte del calciatore n.12 della società La Sportiva Cariatese, sig. FORTINO Cataldo.

Nel merito, a seguito di un fallo di giuoco avvenuto nei pressi del centrocampo, il summenzionato FORTINO partiva dalla propria porta, raggiungeva l'Arbitro proferendo parole offensive e lo colpiva con un violento pugno all'altezza delle costole, provocandogli forte dolore e mancanza di respiro per alcuni secondi.

L'Arbitro, a seguito del colpo subito, sospendeva la gara e si dirigeva verso il proprio spogliatoio, non riuscendovi ad entrare poiché bloccato sulla porta dal calciatore n. 7 della società La Sportiva Cariatese, sig. RUSSO Roberto.

Nel frattempo, il calciatore FORTINO Cataldo, riusciva a raggiungere nuovamente l'Arbitro e lo colpiva con un altro pugno allo costole. Intervenivano, quindi, i Carabinieri presenti che bloccavano il FORTINO, ancora intenzionato a colpire ancora il Direttore di Gara, il quale veniva scortato all'interno del proprio spogliatoio al fine di evitare ulteriori aggressioni fisiche da parte dei calciatori della società La Sportiva Cariatese.

A causa dell'aggressione subita, l'Arbitro, non trovandosi più nelle condizioni psico-fisiche per poter proseguire la gara la sospendeva definitivamente e dopo aver abbandonato l'impianto di giuoco, si recava al locale nosocomio ove gli veniva diagnostica un "Trauma Emicostato sinistro" con prognosi di giorni 3 (tre) come da referto allegato.

Rilevato che, il reiterato atto di violenza subito dall'Arbitro, costituisce un gravissimo episodio per il quale non è ammissibile alcun tipo di indulgenza;

- che i comportamenti sopra riportati, configurano una condotta da parte di tesserati, condotta, che rientra, tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U.n.104/A

- che, nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una "condotta violenta" secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento caratterizzato "da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica (...) che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui ..." (cfr.Corte Giust. Fed., in C.U.n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust.Fed. in C.U. n.153/CGF DEL 18.1.2011; e, da ultimo, C.Sportiva Appello, III Sez.,in C.U. n.056/CSA DEL 22.12.2016 e C.Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017);

- che, del resto, spetta all'Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art.16, comma I C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi..."; con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U.n. 256/A del 27.1.2016);

delibera

- infliggere alla società La Sportiva Cariatese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3,

- squalificare il calciatore della società La Sportiva Cariatese, FORTINO Cataldo, fino al 16/01/2025 per atto di violenza reiterato nei confronti del Direttore di Gara con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. (con la precisazione che dette sanzioni vanno considerate ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U.n.256/A del 27.1.2016);

- squalificare il calciatore della società La Sportiva Cariatese, sig. RUSSO Roberto per 4 (quattro) gare effettive;

- comminare alla società La Sportiva Cariatese l'ammenda di € 100,00 (cento//00);

- penalizzare la società La Sportiva Cariatese di 3 (tre) punti in classifica.

**GARE DEL 11/ 1/2020****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**CALCIATORI ESPULSI****SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

DIBBA LAMIN (LAUROPOLI)

Per comportamento offensivo nei confronti dell'Arbitro. A seguito della notifica del provvedimento di espulsione, lo stesso si rifiutava di abbandonare il terreno di gioco.

**AMMENDA****€ 25,00 CROPALATI A.S.D.**

Per non aver utilizzato le tessere di riconoscimento dei calciatori rilasciate dal Comitato Regionale Calabria.

**€ 25,00 NUOVA F.C.D. SAN SOSTI**

Per non aver utilizzato le tessere di riconoscimento dei calciatori rilasciate dal Comitato Regionale Calabria.

**€ 25,00 SPEZZANO ALBANESE**

Per non aver utilizzato le tessere di riconoscimento dei calciatori rilasciate dal Comitato Regionale Calabria.

**CALCIATORI ESPULSI****SQUALIFICA FINO AL 16/ 4/2020**

LIPAROTI DAVIDE (NUOVA F.C.D. SAN SOSTI)

Poiché a giuoco fermo, dopo la notifica di un provvedimento di ammonizione, metteva le mani sul petto del Direttore di Gara e gli dava una forte spinta, facendolo arretrare di un paio di metri. Nell'abbandonare il terreno di giuoco, lo stesso si rivolgeva nei confronti dell'Arbitro in maniera minacciosa.

**SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE**

CELI COSIMO (CROPALATI A.S.D.)

Per aver afferrato dal collo dopo un fallo di giuoco un calciatore avversario.

**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

CATALANO  
GRAZIANOGIOVANN (CROPALATI A.S.D.)

MUSSUTO FABIO (LA SPORTIVA CARIATESE)

**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

GENTILE PASQUALE (LA SPORTIVA CARIATESE)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

BLACONA PASQUALE (CALOPEZZATI  
L.POLICASTRO)

## CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

### GARE DEL 12/ 1/2020

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### SOCIETA'

##### AMMENDA

##### **€ 25,00 THEMESEN**

Per non aver utilizzato le tessere di riconoscimento dei calciatori rilasciate dal Comitato Regionale Calabria.

#### ALLENATORI

##### SQUALIFICA FINO AL 6/ 2/2020

BARATTA VINCENZO (FOLGORE PALUDI)

Per ingresso abusivo in campo e proteste a decisioni arbitrali.

##### AMMONIZIONE (I INFR)

ABBRUZZESE NICOLA (CAMPANA)

Per proteste a decisioni arbitrali.

#### CALCIATORI ESPULSI

##### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BENNARDO GIUSEPPE (VIRTUS CALOVETO)

**Le ammende irrogate dovranno pervenire a questa Delegazione entro e non oltre il 30 Gennaio 2020.**

IL SEGRETARIO  
Stefano Nunnari

IL DELEGATO  
avv. Giovanni Bruno